

MACCHINE AGRICOLE

CATTOLICA&MOTORI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO MACCHINE AGRICOLE

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

EDIZIONE 04/2019



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896

| | | |
|--|------|----|
| GLOSSARIO | pag. | 2 |
| SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CONDIZIONI GENERALI | pag. | 4 |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | pag. | 9 |
| SEZIONE PROTEZIONE LEGALE | pag. | 22 |

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Area aeroportuale:

area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato di rischio:

documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc...) e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto:

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca dati:

la banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Carta verde:

certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

Classi di merito di conversione universale (C.U.):

classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal provvedimento IVASS n 72 del 3 maggio 2018 e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Familiare convivente:

la persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Fatto accidentale:

l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, semprechè tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Locatario:

la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'assicurazione.

Nucleo familiare:

il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Portatore di handicap:

la persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento.

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Responsabilità principale:

responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità concorsuale:

responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Risarcimento diretto:

procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Società Gestionaria:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope:

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

Unico sinistro:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Veicolo:

macchine e rimorchi agricoli in genere.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Condizioni Generali

Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'assicurato**, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 3 Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e la relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Qualora il contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo

giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Articolo 5 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltrato di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Articolo 6 Cessazione del rischio

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata), salvo il caso di furto o rapina.

La Società **su richiesta del contraente** provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del contratto;
- cessione del contratto;
- sospensione del contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:

- di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.**

Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Risoluzione del contratto

Il contraente può **risolvere il contratto** con la restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento della **consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Qualora il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata).

Relativamente al caso di furto o rapina, la risoluzione del contratto nei termini di cui al primo comma, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente **sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata).

Cessione del contratto

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul contratto ceduto **non sono ammesse sospensioni o variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Sospensione del contratto

Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione e riattivazione del contratto".

Articolo 7 **Sostituzione del certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 8 **Sospensione e riattivazione del contratto**

Sospensione

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società impegnandosi a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata).

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Società e debitamente sottoscritta dal Contraente. In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.

La sospensione non è consentita:

- **qualora il periodo di assicurazione in corso con premio pagato e non goduto sia inferiore a 1 mese,**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno,**
- **per i contratti ceduti,**
- **per i contratti amministrati con "libro matricola",**

- **per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.**

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" – articolo 19.

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione con un veicolo diverso da quello assicurato con il contratto sospeso è ammessa purchè quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa;
- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito.

Qualora il Contraente non provveda alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il contratto si estingue. Nel

caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà, **previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione**, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione.

Qualora il contratto sia stipulato nella forma "Bonus/Malus" e comunque relativamente alla classe di C.U., il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (**eccetto** il caso in cui la sospensione abbia avuto **durata inferiore a tre mesi**).

Articolo 9 Altre assicurazioni

L'assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il mancato adempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

■ **Articolo 10**
Competenza
territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

■ **Articolo 11**
Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione **sono a carico del contraente.**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Articolo 12 Oggetto del contratto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso. La società inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e **nel limite del massimale RCA indicato in polizza. Sono comunque esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso**;
- la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni. La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza.**

Per questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

Rimorchi – rischio statico

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque **esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO

Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Divieto di cessione del credito

Il contraente/proprietario, in caso di sinistro rientrante nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente, non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, salvo il caso in cui la Società non abbia esplicitamente prestato il proprio consenso alla cessione.

Qualora entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del contraente/proprietario di avvalersi di un riparatore non convenzionato, la Società:

- non comunichi il proprio esplicito diniego, il consenso alla cessione del credito dovrà intendersi acquisito e il contraente/proprietario potrà far riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto;
- comunichi il proprio diniego in maniera esplicita e il contraente/proprietario faccia riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto non con-

venzionato, la Società potrà agire nei confronti del contraente/proprietario per il recupero dell'eventuale pregiudizio sofferto.

Il consenso alla cessione del credito s'intende invece prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno dei riparatori convenzionati con la Società (vedasi elenco sul sito www.cattolica.it).

È fatta salva la facoltà per il contraente/proprietario di delegare il proprio riparatore, anche non convenzionato con la Società, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo assicurato, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante le riparazioni effettuate e concordate, dal contraente/proprietario o dal riparatore, con il perito della Società.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Società, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa qualora il conducente del veicolo identificato in polizza, che al momento del sinistro risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Trasporto non in conformità

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente del veicolo identificato in polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, **la Società si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione** rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.

Sgombero neve

Qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente l'assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato.

L'opzione è identificata in polizza come condizione speciale V.

Articolo 13 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore** (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità);
- **se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il vei-**

- **colo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- **nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;**
- **per i danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia**

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società tuttavia:

- **limitatamente al caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** limita il proprio diritto di rivalsa:
 - all'importo di euro 5.000,00 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza,
 - all'importo di euro 20.000,00 nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope,
 indipendentemente dall'ammontare del danno.
- rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro**, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Società non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Articolo 14 Soggetti e rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro. L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;**
- b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- c) **ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).**

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

Articolo 15 Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell'art. 143 della Legge e **deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro**, così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia deve essere presentata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, tutti i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, così come della documentazione prevista, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente **la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

Incidenti stradali con controparti estere

La richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Articolo 16 Indennizzo diretto Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Società a mezzo:**

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
- telegramma, inoltrato alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – ufficio Sinistri
- telefax, inviato al n. 045.68.33.535
- e-mail inviata all'indirizzo indicato nel sito della Società (richiestadannicard.cattolica@cattolicaassicurazioni.it).

Articolo 17 Gestione delle vertenze

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Articolo 18 Attestazione dello stato di rischio

La Società ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

La Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuaria, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.cattolica.it), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Società (www.cattolica.it) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Qualora uno degli eventi sotto riportati abbia luogo dopo la conclusione del periodo di osservazione, il contraente e l'avente diritto (proprietario, usufruttuaria, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), hanno diritto al rilascio, nelle modalità descritte ai commi precedenti, dell'attestazione di rischio aggiornata:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (con risoluzione o cessione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Società consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, si evidenzia che tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto ma, ha valenza puramente informativa, così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Articolo 19

**Formula
tariffaria "Pejus"
(condizione
speciale – G)****Premessa**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "pejus", che prevede maggiorazioni di premio, come da coefficienti riportati nella "tariffa" messa a disposizione presso i punti vendita, per effetto di sinistri pagati negli ultimi 4 o negli ultimi 2 anni

STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo contratto, l'eventuale applicazione del "Pejus" e la gestione delle classi di merito di CU, avranno luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.

Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA o assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA

1. Il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 se:
 - il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - oppure
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
2. **Il contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente e, **all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del contratto**. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto stesso.
3. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla legge n° 40 del 2 aprile 2007. In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus"**.

Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al pejus e alla classe di merito di C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Società.

Veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione

1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di assicurazione, il contratto è assegnato:
 - alla classe di merito di C.U. riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;

- al “Pejus”, come determinato in premessa, sulla base dei sinistri rilevati nella tabella della sinistrosità pregressa acquisita telematicamente, attraverso l’accesso alla Banca Dati, e come da tabella di conversione sotto riportata:

• **Tabella di conversione dalla classe CU al “Pejus”**

| Classe C.U. di assegnazione | Tabella della sinistrosità pregressa | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--|------------------|
| | Non valorizzata (N.D.) | Valorizzata negli ultimi 2 anni (*) con | | Valorizzata negli ultimi 4 anni (**) con | |
| | | 0 sinistri | 1 o più sinistri | 0 sinistri | 1 o più sinistri |
| Da classe 1 a classe 18 | Pejus | Tariffa fissa (no Pejus) | Pejus | Tariffa fissa (no Pejus) | Pejus |

* anno corrente + annualità precedente

** anno corrente + ultime 3 annualità

2. Nel caso in cui sull’attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia “Tariffa fissa” o “Franchigia”, la collocazione alla classe CU avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
 - formula “tariffa fissa”: assegnazione alla classe CU 14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
 - formula “franchigia”: assegnazione alla classe CU sulla base della tabella sotto riportata, che tiene conto della sinistrosità pregressa:

| Anni senza sinistri | Classe di merito |
|---------------------|------------------|
| 5 | 9 |
| 4 | 10 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 13 |
| 0 | 14 |

3. **Indisponibilità dell’attestazione di rischio nella Banca Dati.**

Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e **richiede al contraente**, per il periodo residuo **una dichiarazione scritta**, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus**. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell’attestazione di rischio utile e nell’impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società **richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio**. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all’applicazione del massimo coefficiente di “Pejus”.

La Società verificherà la correttezza della dichiarazione

rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

4. **Validità dell'attestazione di rischio.** L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di **una dichiarazione, sottoscritta del contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo contratto.

In assenza di detta dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus".

5. **Veicolo già assicurato all'estero.** Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero, **il contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta, partendo dalla classe di C.U. 14 (classe d'ingresso), l'assegnazione ad una delle classi di C.U., sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:

– *in assenza di sinistri*: classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);

– *in presenza di sinistri*: determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe di C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione.

Il contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e soggetto all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus".

6. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno (polizza temporanea), **il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato:

– alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;

– alla tariffa fissa (no Pejus).

Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.

Qualora non venga consegnata la copia del contratto temporaneo precedente, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus".

7. Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e l'attestazione di rischio

non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, il contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e alla tariffa "Pejus", sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

In mancanza della dichiarazione sostitutiva, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus".

Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla massima classe di C.U. di penalizzazione (18) o all'applicazione del massimo coefficiente di "Pejus", per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il contratto è assegnato al "Pejus", come indicato in premessa, e alla classe di C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione» sotto riportate, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, come sotto definito, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Nella determinazione della classe di merito di C.U. così come del "Pejus" si dovrà tener conto altresì di eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi) e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del contratto. Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
3. Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di assicurazione che lo ha definito.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- *in caso di nuova emissione*: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- *qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo*: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

• **Tabella delle regole evolutive della classe di C.U.**

| Classi di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati" | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. **Passaggio senza seguito di un sinistro.** Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito di C.U. alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito per effetto del "Pejus" e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
5. **Riapertura di un sinistro.** Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa applicando il Pejus come previsto in premessa e aggiornando la classe di C.U. secondo i criteri indicati nella «Tabella delle regole evolutive della classe di C.U.», di cui alla presente sezione, con i conseguenti conguagli del premio.
6. **Riscatto del sinistro.** In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) e della classe di C.U. in conseguenza dell'applicazione delle regole indicate in premessa e di cui alle «Tabella delle regole evolutive della classe di C.U.», offrendo alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto) o alla Società (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
7. **Aggiornamento attestato di rischio.** Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
 - sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;

- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE DI C.U.

1. La sostituzione del veicolo, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito, dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). Relativamente alla classe di merito di C.U., è possibile mantenerla:
 - in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - e
 - nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
2. In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo contratto con assegnazione alla classe di C.U. d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe di C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa":

- a) la proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti ad uno solo o più di essi.

Al contratto dovrà essere allegata una **dichiarazione di rinuncia della classe di merito** sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe di C.U. e la sinistrosità pregressa potranno essere conservate anche:

- nel caso in cui contestualmente alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;

- dai cointestatari cedenti, al fine di usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa.

In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata **la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.

- b) la proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.

Al contratto dovrà essere allegata una **dichiarazione di rinuncia della classe di merito** da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe di C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto, per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata **la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilemente o di fatto.

- c) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) a seguito di:
 - mancato buon fine della vendita,
 - o
 - ritrovamento a seguito di furto totale,

deve riassicurare il veicolo che nel frattempo, ai sensi del punto 1, è stato sostituito da altro veicolo di proprietà.

E' previsto il recupero della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al contratto dovrà essere allegata **una dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita o nel caso di furto la copia del verbale di ritrovamento del veicolo.**

- d) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) assicura un nuovo veicolo di sua proprietà e della medesima tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa qualora tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Qualora il nuovo veicolo sia acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, sarà possibile applicare la presente norma solo qualora il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
 - la copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
- e) il soggetto utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, provvede all'acquisto di detto veicolo. Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al contratto dovranno essere allegati:

- la copia della **documentazione attestante il riscatto del leasing;**
- la copia **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo dovrà essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

- f) il soggetto utilizzatore di un veicolo intestato a portatore di handicap, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, acquista un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo e la copia di analoga **documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap,** da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

- g) la proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'istestazione a favore del o degli eredi conviventi, e l'**autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso dello stesso.

- h) La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.

- i) La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra società giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà e la **copia dell'atto societario** da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

- j) ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

Articolo 20

Formula tariffaria Tariffa fissa

Formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti dalla Società.

Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione delle classi di C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "formula tariffaria "Pejus".

PROTEZIONE LEGALE

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557;
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

CONDIZIONI GENERALI

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 4 e 6, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 1 Insorgenza del sinistro e Decorrenza della garanzia

Articolo 2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia Assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- **informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

Articolo 3 Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale per le garanzie di Tutela Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale. Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 5 Gestione del caso assicurativo per le garanzie di Tutela Legale

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 4, sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 6
Denuncia e
gestione del
caso assicurativo
relativo alle
garanzie
di Perdite
Pecuniarie e alla
Diaria**

Relativamente alle garanzie di Perdite pecuniarie “Indennità Autoscuola” e “Indennità Zeropunti”, l’Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell’avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla Condizione aggiuntiva 1 art. 12 punto E) l’Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.

L’Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L’indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L’Assicurato ha facoltà di chiedere che l’indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell’intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. In caso di morte dell’Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 7
Estensione
territoriale per
le garanzie di
Tutela Legale**

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto A) Protezione Legale formula promozione, B) Protezione Legale standard, C) Protezione Legale Plus sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale ed il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto D) “Patente Protetta standard” sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

L’Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,

Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 8 Estensione territoriale per le garanzie di Perdite Pecuniarie

Le prestazioni garantite all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola e lett. f) Indennità Zero punti,
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui all'art. 12 punto E).

Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza. L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 9 Esclusioni per le garanzie di Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;**
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;**
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;**
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;**
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;**
- h) in materia fiscale ed amministrativa;**
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**

Articolo 10
**Esclusioni per
 le garanzie
 di Perdite
 Pecuniarie**

- j) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- k) per controversie con la Società.

Le garanzie identificate come Perdite Pecuniarie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", le garanzie non operano inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 12 punti D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" delle presenti Condizioni Particolari di Polizza.

Articolo 11 Oggetto del contratto e massimali

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai massimali di:

- € 10.000,00 per i casi indicati alla lettera A) dell'articolo 12;
- € 15.000,00 per i casi indicati alla lettera B) dell'articolo 12;
- € 20.000,00 per i casi indicati alla lettera C) dell'articolo 12;
- € 8.000,00 per i casi indicati alla lettera D) dell'articolo 12;

per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9- Esclusioni lett. c).

L'assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 4. Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in polizza.

Articolo 12 Casi garantiti

La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di polizza.

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A) Protezione legale formula promozione

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
- b) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero

per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;

- c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

B) Protezione legale standard

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

e) difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art 9 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- h) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 200,00 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- **per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;**
- **per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino**

del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

C) Protezione legale plus

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

e) difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o

sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione davanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 7 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- h) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 (cento). La presente garanzia, in deroga all'Art. 7 - Estensione Territoriale per le garanzie di Tutela Legale, viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in

sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;

- i) l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;**
- j) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- k) gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- l) errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. La presente prestazione opera in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).
- m) ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

- n) **proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 - Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE**D) Patente protetta standard**

Le garanzie sono operanti:

- a) nei confronti della persona indicata in polizza, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- b) nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

Le garanzie valgono per:

- a) **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- b) **Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
- c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;
- d) **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).

- e) **Indennità Autoscuola*.** La Società rimborserà entro il limite di Euro 500,00 (cinquecento) il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- f) **Indennità Zero Punti*.** La Società garantirà entro il limite di Euro 1.000,00 (mille) il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avenuto pagamento dell'esame.

* garanzie di Perdite Pecuniarie

E) Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1 (garanzia di Perdite Pecuniarie)

La seguente garanzia opera in estensione all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard".

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa

o in Turchia subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza. Qualora il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorzi", "Cooperative" e/o altro), le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia; il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;

Art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

Art. 145 comma 11 Precedenza;

Art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;

Art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;

Art. 148 comma 16 Sorpasso;

Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;

Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;

Art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

Art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;

Art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 9 - Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie- lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 1 - Insorgenza del sinistro e Decorrenza della Garanzia - nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie" lett. i).





